

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2015 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;
- la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- tra TASI e IMU, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, individua una forte correlazione, in considerazione del fatto che la TASI riveste anche carattere patrimoniale, infatti per la disciplina della TASI vengono espressamente richiamate e sono applicabili alcune disposizioni dell'IMU;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativi alla disciplina dell'aliquota della TASI:

- il comma 640, che prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- il comma 676, che prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in Legge 2 maggio 2014 n. 68, ulteriormente modificato dalla Legge del 23/12/2014 n. 190 art. 1, che prevede che:
  - a) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili;
  - b) per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
  - c) per gli stessi anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere a) e b) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- il comma 678, che prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;

Considerato che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da

quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Rilevato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011 come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e non si applica altresì alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 come modificato dall'art. 9bis del Decreto Legge n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014, a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto che ai fini TASI il concetto di abitazione principale e fattispecie assimilate per legge o per regolamento comunale e di pertinenza è quello definito ai fini IMU, di cui al 2° comma dell'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 sopra richiamato;

Dato atto che il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i *servizi indivisibili* individuati ai sensi del comma 682 della medesima legge, e con i relativi *costi* alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamato l'articolo 28 del "*Regolamento per la disciplina della IUC*", che individua i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, e che prevede che contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo;

Considerato che i principi che hanno ispirato le scelte dell'Amministrazione nell'applicazione del nuovo tributo TASI, in questo particolare periodo di forte difficoltà per l'intero tessuto socio-economico del territorio amministrato, sono stati i seguenti:

- semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
- contenere l'impatto che avrà il nuovo tributo nei confronti dei contribuenti, salvaguardando contestualmente i riflessi sul bilancio;
- rispettare i criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, preservando l'equilibrio di bilancio;
- limitare l'effetto regressivo del nuovo tributo sulle rendite più basse, in quanto, come emerso dalle elaborazioni effettuate, l'applicazione secca dell'aliquota TASI penalizzava molto di più gli immobili con rendita catastale bassa, rispetto agli immobili con rendita catastale più elevata;
- salvaguardare le famiglie con figli;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2015 e in considerazione degli ulteriori tagli disposti dal Legislatore con la Legge di stabilità 2015, che al comma 435 dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 2015, la dotazione del Fondo di Solidarietà comunale sia ridotto di un importo pari a 1.200 milioni di euro annui, tagli di risorse degli enti locali che si aggiungono ai tagli già previsti da norme vigenti per il 2015 ammontanti complessivamente a € 288 milioni (di cui € 100 milioni previsti dal DL 95/2012 e € 187,8 previsti dal DL 66/2014, solo questi ultimi devono essere giustificati da riduzioni di spesa);

Rilevato che in linea con i principi di cui al punto precedente si è ritenuto:

- di non applicare la TASI alle fattispecie imponibili per le quali continua ad essere previsto per l'anno 2014 il pagamento dell'IMU, al fine di non gravare sulle medesime soggettività passive, che si ritroverebbero ulteriormente penalizzate;
- di assoggettare a TASI le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse assimilate (escluse le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, assoggettate ad IMU), in considerazione dell'abolizione del pagamento dell'IMU;
- di introdurre detrazioni per scaglioni di rendita per limitare l'effetto regressivo dell'imposta sulle rendite più basse;
- di introdurre una maggiorazione della detrazione per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- di introdurre una maggiorazione della detrazione per ogni figlio di età superiore ai 26 anni, se con handicap grave o invalidità pari o superiore al 74% purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Dato atto che il costo complessivo dei servizi indivisibili, individuati ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento per la disciplina della IUC", sopra richiamato, come desunto dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015, alla cui copertura la TASI è diretta, ammonta a € 2.267.692,19, come da allegato prospetto A;

Considerato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 di aliquote TASI;

Valutato di procedere alla copertura dei costi dei servizi indivisibili nella misura del 78,72% con il gettito TASI, determinato quindi in € 1.785.142,00 per l'anno 2015, al netto delle detrazioni;

Rilevato che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, il gettito atteso dall'applicazione della TASI pari a € 1.785.142,00 per l'anno 2015 può essere raggiunto attraverso la seguente manovra di fiscalità locale:

- aliquota TASI del **3,3 per mille** per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse assimilate per legge o regolamento, e relative pertinenze (escluse le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);
- aliquota TASI dello **0 per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente (comprese le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

introduzione delle seguenti detrazioni:

- detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (al netto delle pertinenze) nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, diversificata in ragione di scaglioni di rendita, secondo il prospetto come di seguito rappresentato:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione annua
fino a € 300,00	€ 100,00
da € 300,01 a € 400,00	€ 90,00
da € 400,01 a € 500,00	€ 80,00
da € 500,01 a € 600,00	€ 60,00
da € 600,01 a € 700,00	€ 30,00
da € 700,01	€ 0,00

- maggiorazione della detrazione, di cui al precedente punto a), di € 10,00 per ogni figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, o con età superiore a ventisei anni ma con handicap grave o invalidità pari o superiore a 74% purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21/07/2014;

Richiamati:

- l'art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che prevede che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri tecnico e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità del Comune;

Udito il dibattito integralmente registrato, trascritto e conservato agli atti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti: n°

Voti favorevoli: n°

Voti contrari: n°

Astenuti: n°

## DELIBERA

- 1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote della TASI:
  - aliquota TASI del **3,3 per mille** per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse assimilate per legge o regolamento, e relative pertinenze (escluse le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

- aliquota TASI dello **0 per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente (comprese le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

2) Di determinare, per le motivazioni espone in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti detrazioni TASI:

- a) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (al netto delle pertinenze) nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, diversificata in ragione di scaglioni di rendita, secondo il prospetto come di seguito rappresentato:

<b>Importo rendita catastale unità abitativa</b>	<b>Detrazione annua</b>
fino a € 300,00	€ 100,00
da € 300,01 a € 400,00	€ 90,00
da € 400,01 a € 500,00	€ 80,00
da € 500,01 a € 600,00	€ 60,00
da € 600,01 a € 700,00	€ 30,00
da € 700,01	€ 0,00

- b) ulteriore detrazione di € 10,00 per ogni figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni o con età superiore a ventisei anni ma con handicap grave o invalidità pari o superiore a 74%, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- 3) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 1.785.142,00 è destinato alla copertura del 78,72% dei costi dei servizi indivisibili di cui all'allegato A;
- 4) di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Con la seguente votazione espressa in forma palese per l'immediata esecutività

Consiglieri presenti: n°

Voti favorevoli: n°

Voti contrari: n°

Astenuti: n°

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art.134, del Decreto Legislativo n.267/2000, al fine di poter provvedere con celerità agli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Allegati:

Pareri resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L.;

Allegato A: Individuazione servizi indivisibili e indicazione analitica dei relativi costi